Spett.le

**Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Regione Calabria**

Palazzo Campanella, Via Cardinale Portanova

89123 - Reggio Calabria

PEC garanteinfanzia@pec.consrc.it

**Oggetto: A.S. 2019/2020 – Impossibilità per l’alunno (*inserire nome e cognome dell’alunno*) di frequentare l’Istituto Scolastico (*inserire denominazione Istituto*), Sez. …. , Classe… per mancata nomina e/o omessa presenza in loco delle necessarie figure previste per legge.**

Il/La sottoscritto/a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(*inserire il nome e cognome del genitore/tutore o di chi comunque è chiamato ad esercitare la responsabilità genitoriale*) in proprio e nell’interesse di **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(*inserire il nome e cognome dell’alunno/a*) alunno/a con riconosciuta condizione di handicap grave ex L. 104/94 (*art. 3, comma 3*) frequentante, per l’Anno Scolastico 2019/2020, la classe xxx sezione xxx dell’Istituto (*indicare la denominazione esatta dell’Istituto scolastico*).

**PREMESSO CHE**

1. Dalla documentazione in possesso all’istituto scolastico (*DF, PDF, PEI, eventuali richieste di assistenza specialistica da parte dell'Unità Multidisciplinare e/o altre certificazioni mediche attestanti la necessità il tipo di assistenza*) ed allegata alla presente risulta la necessità che il minore sia affiancato da un’insegnante di sostegno e/o da un assistente specializzato così come prevede l'art. 13, comma 3, della legge104/92 e ss. mod. e int.;
2. Ad oggi le necessarie figure previste per legge non sono state individuate e/o le stesse non sono state rese disponibili sin dall’inizio dell’anno scolastico;
3. Senza le necessarie figure l’alunno in oggetto non è messo nelle condizioni di poter frequentare con profitto la scuola;

**CONSIDERATO CHE**

1. il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap è un diritto fondamentale, tutelato dagli articoli 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di data 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Corte Costituzionale sentenze n. 275 del 2016 e n. 80 del 2010);
2. in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili e l’integrazione scolastica delle stesse sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, la quale, come evidenzia la Corte Costituzione «*attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università*» e che «*la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato* (Corte Cost. sentenza n. 215 del 1987)”»;
3. la figura dell’assistente (nella prassi denominato anche “comunicatore” o “facilitatore”) va posta a disposizione dell’Istituzione scolastica dagli Enti locali mentre quella dell’insegnante di sostegno dipende attiene alla competenza dell’istituto scolastico e del MIUR (ciascuno per gli atti di propria competenza);
4. il diritto all’istruzione del disabile è prevalente rispetto al “*pareggio di bilancio*” (Corte Costituzionale, Sentenza n. 275/2016);
5. l’alunno in oggetto non ha potuto usufruire dell’ausilio dell’insegnante di sostegno (*oppure…. non ha potuto usufruire dell’ausilio dell’insegnante di sostegno con rapporto 1:1, bensì solo di n.\_\_\_\_\_\_ ore di sostegno alla settimana*);
6. la predetta grave e illegittima condizione non permette al minore l’esercizio di diritti fondamentali e determina, altresì, una notevole involuzione psicologica oltreché didattica;
7. quanto indicato è chiaramente confermato e puntualizzato dalla recente giurisprudenza di merito e legittimità *ex plurimis*: Consiglio di Stato (sentenze n. 2023 del 2017, n. 5428 del 2015, n. 5317 del 2014, Corte Costituzionale sentenze n. 275 del 2016, n. 80 del 2010, e in particolare l’importante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, sentenza del 1.08.2019, n. 1452);
8. Sul punto particolarmente significativa appare, inoltre, il contenuto della recente Circolare della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale, ufficio Servizio Ispettivo e Diritto allo Studio, prot. N. 78858 del 6.09.2019.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Il/La sottoscritto/a formalmente comunica all’Autorità in epigrafe il mancato rispetto della normativa citata nei confronti di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*inserire il nome e cognome dell’alunno/a*) poiché, ad oggi, non sono state assegnate le figure (*specificare “insegnante di sostegno/assistente educativo”/collaboratori scolastici che aiutano l’alunno…*) necessarie all’inserimento dell’alunno diversamente abile nel contesto scolastico e di classe.

L’evidente omissione di un atto dovuto in forza di legge determina, consequenzialmente, una serie rilevante e successiva di violazione dei diritti costituzionalmente garantiti del minore e in primo luogo: *il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università*; *la partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni.*

Di seguito i recapiti del sottoscritto: Indirizzo xxxxxxxxx; Tel. 0000000000; Email xxxxx@xxxx.xx; PEC xxxxx@xx.xx

Si allegano: copia di un documento di identità in corso di validità degli scriventi; la documentazione citata al punto A delle premesse.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_